

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla realizzazione di una rete di trasporto combinato nella Comunità

(92/C 282/05)

COM(92) 230 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75 e l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che un sistema comunitario di trasporto combinato contribuirebbe notevolmente al successo del mercato unico ed alla maggiore accessibilità delle regioni periferiche;

considerando che, per la realizzazione di una rete comunitaria di trasporto combinato, occorre promuovere l'interconnessione e l'interoperatività delle reti nazionali;

considerando che un maggior ricorso al trasporto combinato servirebbe a ridurre l'inquinamento ambientale in generale e segnatamente il surriscaldamento del pianeta ad opera dei gas responsabili dell'effetto serra, nonché a contenere l'uso delle risorse energetiche rare;

considerando che nel 2000 sarà necessaria una stabilizzazione delle emissioni di CO₂ e di altri gas responsabili dell'effetto serra ai livelli del 1990, e che a tal fine occorrerà ridurre al massimo le emissioni dei mezzi di trasporto;

considerando che occorre inquadrare il progresso del trasporto combinato nel contesto più ampio dello sviluppo del trasporto multimodale che tiene conto delle possibilità offerte dal trasporto idroviario e marittimo;

considerando che gli schemi direttivi delle reti d'infrastruttura dei trasporti hanno carattere indicativo ed evolutivo e tendono alla realizzazione progressiva di un sistema di trasporto multimodale;

considerando che la situazione economica del trasporto combinato è tale da giustificare un programma comunitario che garantisca la realizzazione di una rete di ampia portata;

considerando che i collegamenti ferroviari e idroviari destinati a costituire la rete comunitaria utilizzabile nel 2005 devono essere tali da consentire il passaggio di unità di carico normalizzate autorizzate a circolare nella Comunità;

considerando che, affinché questa rete comunitaria possa essere realizzata rapidamente e sia sfruttabile appieno, saranno indispensabili notevoli lavori;

considerando che talune opere presentano un carattere di urgenza particolare e che è pertanto opportuno iniziare al più presto la prima fase di realizzazione della rete, portando avanti contemporaneamente i lavori relativi alle fasi successive;

considerando che la rete ferrata di taluni Stati membri non può essere resa rapidamente accessibile a vagoni ferroviari normalizzati e che occorre un sostegno finanziario destinato a soddisfare le esigenze di detti Stati mediante vagoni idonei,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La rete comunitaria di trasporto combinato è costituita da assi ferroviari e idroviari che, con i loro tratti iniziali e finali, rivestono notevole importanza in termini di trasporto di merci su lunga distanza, tali da offrire collegamenti con tutti gli Stati membri. La suddetta rete è costituita dagli assi ferroviari indicati nella pianta 1 e dalle idrovie indicate nella pianta 2, allegate alla presente decisione. In talune regioni della Comunità, in particolare l'Irlanda, il Regno Unito e la Grecia, le strutture che consentono il passaggio fra il trasporto ferroviario, quello marittimo e quello stradale sono considerate parte integrante della rete.

2. I progetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1 e i progetti di cui all'articolo 2 della decisione ... del Consiglio del ... [relativa allo sviluppo di una rete europea delle vie navigabili], vanno considerati prioritari e devono essere ultimati, nella misura del possibile, entro la fine del 1997.

3. I progetti elencati all'articolo 2, paragrafo 2 saranno completati, nella misura del possibile, entro la fine del 2005.

Articolo 2

1. È considerato prioritario il rendere i seguenti assi ferroviari delle dimensioni idonee al trasporto dei contenitori e delle strutture amovibili conformi alla direttiva 85/3/CEE del Consiglio ⁽¹⁾:

1. Francoforte—Würzburg
2. Bruxelles—Lussemburgo
Anversa—Aquisgrana
3. Port Bou—Barcellona/Valenza
4. Madrid—Almeria/Algeciras
5. Le Havre—Parigi
6. Digione—Modane
7. Parigi—Strasburgo
8. Kehl—Digione
9. Nancy—Avignone
Marsiglia—Genova
10. Avignone—Narbonne
11. Parigi—Digione
12. Aulnoye—Metz
13. Tarvisio—Udine—Bologna
14. Asse del Brennero—Bologna
15. Udine—Trieste
16. Iselle—Torino/Milano—Bologna
17. Modane—Torino—Milano
18. Chiasso—Milano
19. Verona—Trieste
20. La Spezia—Fidenza
21. Livorno—Firenze

2. Per completare la rete entro il 2005 occorre altresì realizzare ulteriori ristrutturazioni, da determinare, sui seguenti assi (pianta 3, in allegato):

1. Lisbona—Madrid
Lisbona—Burgos
2. Madrid—Irun—Francia
3. Bologna—Bari/Brindisi—Grecia
Igoumenitsa—Patrasso—Atene—Volo—Salonicco
—frontiera settentrionale)
(Igoumenitsa—Volo/Igoumenitsa—Salonicco)
4. Bologna—Napoli
5. Anversa—Ruhr

Articolo 3

Oltre ai progetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, è data priorità anche all'installazione di impianti fissi, in particolare i terminali, ed al funzionamento di materiale rotabile necessario al rapido sviluppo dei collegamenti di trasporto combinato con la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito, l'Irlanda e la Grecia.

Articolo 4

Lo schema direttivo relativo alla rete ha un carattere indicativo teso ad incentivare gli interventi degli Stati membri e, se del caso, della Comunità per la realizzazione dei progetti che fanno parte della rete. La presente decisione non comporta impegni finanziari da parte degli Stati membri o della Comunità.

Articolo 5

La Commissione presenta ogni due anni una relazione al Consiglio sullo stato di avanzamento della rete. Tale relazione illustra in particolare i risultati delle analisi condotte dalla Commissione sulla inclusione nella rete di altri collegamenti.

Articolo 6

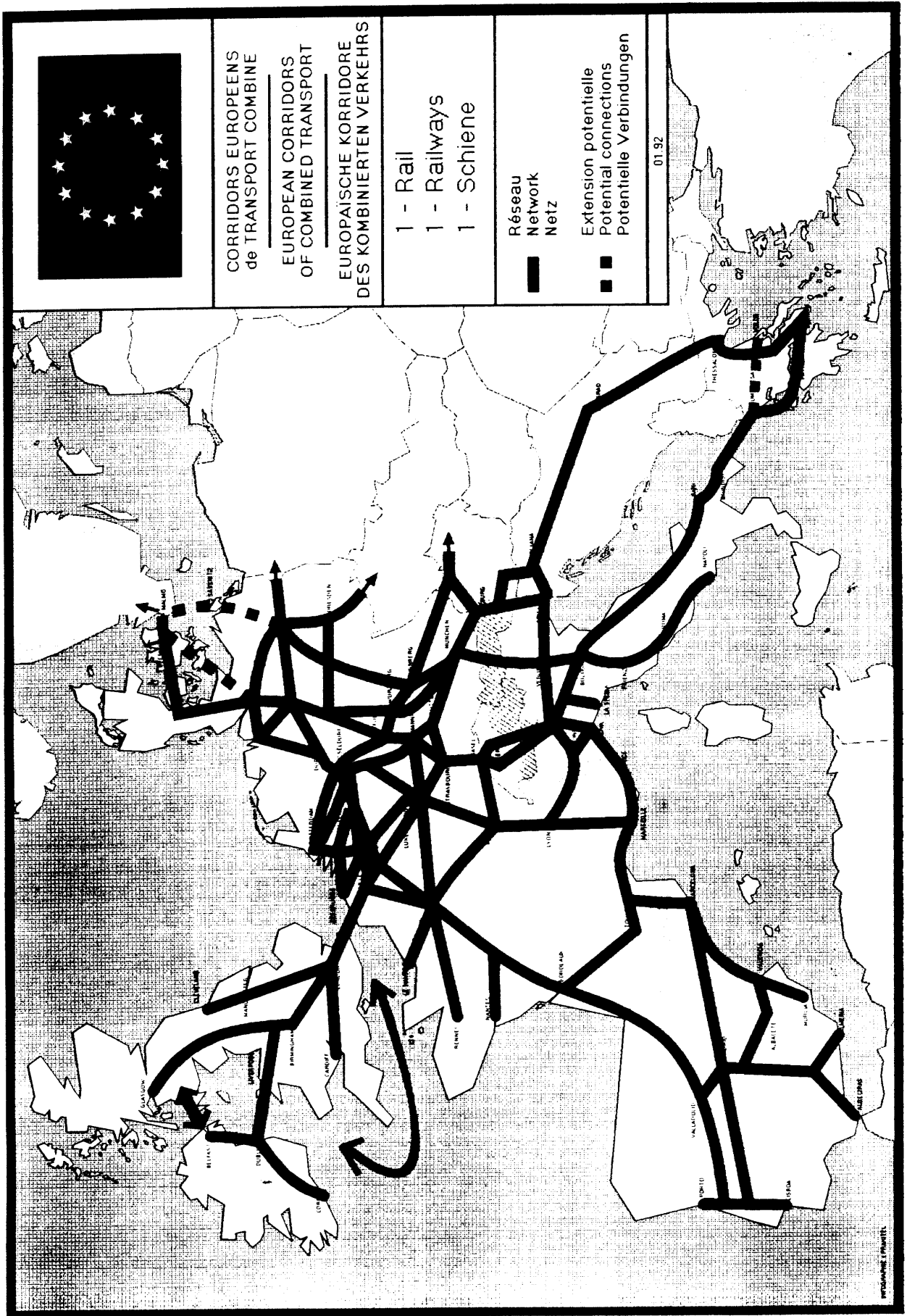
Gli Stati membro sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

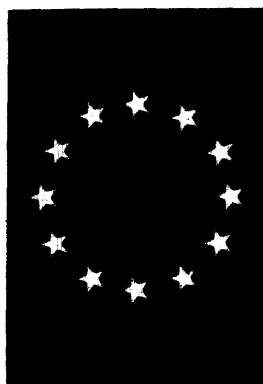
ALLEGATO

1

RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT COMBINE · EUROPEAN NETWORK OF COMBINED TRANSPORT · EUROPÄISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS



2



CORRIDORS EUROPEENS
de TRANSPORT COMBINE

EUROPEAN CORRIDORS
OF COMBINED TRANSPORT

EUROPAISCHE KORRIDORE
DES KOMBINIERTEN VERKEHRS

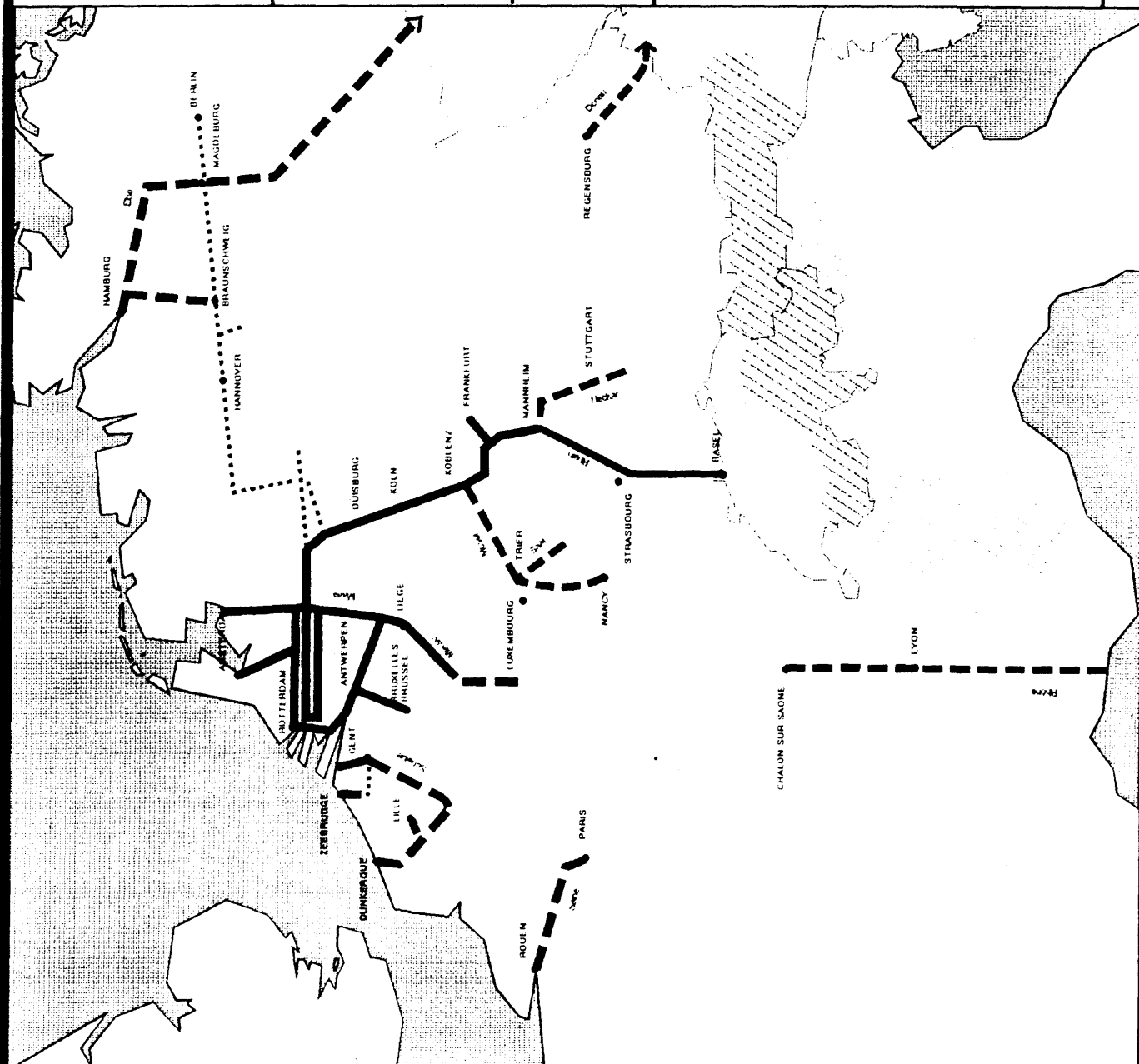
2 - Voies navigables
2 - Inland Waterways
2 - Binnenwasserstraßen

Voies navigables
pour 4 x 3 niveaux de containers
Inland waterways
for 4 x 3 stacks or more
Binnenwasserstraßen
mit 4 x3 Lagen und mehr

Voies navigables
pour 3 x 2 niveaux de containers
Inland waterways
for 3 x 2 stacks
Binnenwasserstraßen
mit 3 x 2 Lagen

Extension potentielle
Potential connections
Potentielle Verbindungen

01.92



RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT COMBINE - EUROPEAN NETWORK OF COMBINED TRANSPORT - EUROPAISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS

